



**I criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del  
Fondo Sociale Europeo**

*San Gimignano (Si), 15 giugno 2011*

## **1. Premessa**

Il presente documento descrive i criteri di selezione che la Regione Toscana intende adottare per la valutazione dei progetti da ammettere al cofinanziamento del FSE da parte dell'Autorità di Gestione e degli Organismi intermedi per il periodo di programmazione 2007-2013.

Si intende che – come principio di ordine generale - nella fase di programmazione delle risorse finanziarie l'Autorità di gestione e gli organismi intermedi realizzeranno le proprie attività nel pieno rispetto della normativa comunitaria e nazionale che disciplina gli appalti pubblici, della LR n. 38/07 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e s.m., e delle disposizioni attuative del POR FSE 2007-2013.

Inoltre le procedure di programmazione verranno attuate in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto legislativo 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246). In particolare, la Regione e gli Organismi Intermedi potranno disporre la decadenza dai benefici concessi a valere sul POR FSE 2007-2013 – e l'eventuale esclusione per un periodo di tempo definito da ulteriori contributi finanziari - in caso di atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 26 del Decreto legislativo (discriminazione diretta e indiretta, molestie, molestie sessuali) posti in essere da soggetti destinatari dei contributi, previo accertamento degli stessi da parte della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.

Sempre in tema di pari opportunità, la Regione Toscana intende dare attuazione – all'interno delle procedure di valutazione dei progetti presentati a valere sul FSE – a quanto disposto dalla DGR 534/2006 in tema di inclusione dei parametri di genere nei bandi regionali. Con tale deliberazione la Regione ha previsto l'adozione, in tutti i bandi regionali, di specifici parametri da applicare alla selezione e valutazione dei progetti presentati. Lo scopo di tali parametri è quello di contribuire a rafforzare l'integrazione della dimensione di genere in tutte le politiche regionali, attraverso la definizione di strumenti sempre più adeguati a cogliere il valore trasversale del principio di pari opportunità. In tale direzione, le indicazioni contenute nella deliberazione citata saranno applicate ai bandi e agli avvisi inerenti il FSE tenendo conto della specificità delle azioni programmate e dei differenti obiettivi ad esse assegnabili.

Il documento proposto risponde all'esigenza posta dal Regolamento generale n. 1083/2006 il quale, all'articolo 65 lettera a) recita, a proposito del Comitato di sorveglianza, che esso “esamina ed approva, entro sei mesi dall'approvazione del programma operativo, i criteri di selezione delle operazioni finanziate e approva ogni revisione di tali criteri secondo le necessità della programmazione”.

La questione dei criteri di selezione è ripresa innanzitutto nel QSN per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, in cui (al par. VI.2.4) si collega il successo della strategia della politica regionale unitaria alla capacità

di adottare efficaci procedure di selezione dei progetti basate sull'identificazione e applicazione di criteri di selezione trasparenti, operativi, facilmente applicabili e verificabili nella loro capacità di orientare l'attuazione dei programmi al finanziamento degli interventi migliori, per qualità e capacità di conseguire risultati.

A sua volta, il POR FSE Regione Toscana 2007-2013 presentato alla Commissione Europea riafferma l'importanza del tema dei criteri di valutazione, consentendo l'avvio delle operazioni a valere sul FSE anche prima dell'approvazione dei criteri di valutazione da parte del Comitato di Sorveglianza, purché siano conformi ai criteri di selezione approvati.

Con la presente nota s'intende quindi fornire una proposta in merito ai criteri di selezione da adottare nella programmazione FSE 2007-2013, che discende sia dalla normativa regionale in materia di formazione professionale che dall'esperienza pregressa per quanto riguarda le attività cofinanziate mediante il FSE nella programmazione 2000-2006.

I criteri di selezione delle azioni possono essere illustrati in maniera separata per ciascuna delle quattro tipologie di procedure che saranno orientativamente seguite:

- Appalti pubblici di servizio;
- Avvisi per il finanziamento di attività in concessione, attraverso cui procedere all'assegnazione dei contributi per le attività formative (in parte) e di work experience, e a quelle di orientamento;
- Avvisi per l'assegnazione di contributi, con cui finanziare le azioni di incentivazione, i servizi alle persone e alle imprese;
- Avvisi per l'affidamento di incarichi professionali.

## **2. Appalti pubblici**

L'utilizzo della procedura d'appalto per l'affidamento delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE fa riferimento a due principali tipologie:

- a) la prima comprende operazioni che rientrano completamente nel campo di applicazione delle normative in tema di appalti (lavori, forniture e servizi di cui all'allegato IIA del D. Lgs. n. 163/2006, d'ora in poi "Codice");
- b) la seconda comprende operazioni che riguardano la formazione, appartenente al novero dei servizi parzialmente esclusi dall'applicazione del Codice, ai sensi dell'Allegato IIB dello stesso.

Per quanto riguarda le operazioni di cui al precedente punto a), il riferimento è alla normativa comunitaria e nazionale vigente, in particolare al Decreto Legislativo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) **e s.m. e i.**, che alla sez. V

“Criteri di selezione delle offerte e verifica delle offerte anormalmente basse” e, più nello specifico, agli articoli 82 e 83 descrive le due metodologie possibili di assegnazione di appalti: “Criterio del prezzo più basso” (art. 82) e “Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” (art. 83). Si fa inoltre riferimento alla LR n. 38/07 e s.m., tesa a disciplinare, nel rispetto del citato Decreto Legislativo 12 aprile 2006, i contratti pubblici di appalto aventi ad oggetto i lavori, le forniture e i servizi eseguiti sul territorio regionale. In considerazione delle finalità e delle caratteristiche delle attività finanziate dal Fondo sociale europeo, e la tipologia di destinatari delle azioni, si individua il “criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” quale più idoneo a garantire i migliori risultati nella individuazione degli affidatari, salvo i casi particolari nei quali la natura dell’appalto non lo consenta e che vanno individuati e motivati in relazione alle caratteristiche ed alle condizioni della prestazione.

Con il ricorso al “Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, al prezzo offerto sarà assegnato un valore non superiore a quello dei criteri relativi al merito e alla qualità dell’offerta.

In relazione a questa metodologia, il Decreto indica a titolo esemplificativo i criteri di valutazione che possono essere presenti nel bando di gara e ai quali si farà riferimento nella procedura di appalto pubblico di servizio: prezzo; qualità; pregio tecnico; caratteristiche estetiche e funzionali; caratteristiche ambientali; costo di utilizzazione e manutenzione; redditività; servizio successivo alla vendita; assistenza tecnica; data di consegna o termine di consegna o esecuzione; impegno in materia di pezzi di ricambio; sicurezza di approvvigionamento.

La LR n. 38/07 all’art. 14 prevede inoltre che tra i criteri di valutazione si inseriscano anche i seguenti due elementi: a) misure aggiuntive o migliorative per la sicurezza e la salute dei lavoratori oggettivamente valutabili e verificabili, nel caso di contratti di lavori e di servizi; b) requisiti di sicurezza connessi all’uso del bene, nel caso di contratti di fornitura.

Ancora, l’art. 36 al comma 2 prevede che le stazioni appaltanti, nella definizione degli elementi di valutazione dell’offerta, tengano conto anche di elementi di sostenibilità ambientale, quali, in particolare, il risparmio energetico, l’utilizzo di tecniche innovative ed ecocompatibili per l’approvvigionamento e lo smaltimento dei materiali, l’utilizzo di materiali riciclati, l’introduzione di elementi di bioedilizia e di tecniche di ingegneria naturalistica. Nei casi in cui è previsto l’impiego diretto di lavoratori, le stazioni appaltanti tengono conto, compatibilmente con la natura del contratto, di misure per l’inserimento lavorativo di persone disabili, di disoccupati di lungo periodo e di lavoratori in cassa integrazione.

Ovviamente tali criteri, ed altri ad essi analoghi che potranno essere adottati, saranno composti tra di loro in relazione alle caratteristiche del bando di gara, e quindi in primo luogo alla distinzione tra servizio e fornitura, e alle finalità e specifiche tecniche di ciascun servizio e fornitura richiesta. La stessa Legge Regionale prevede in tal senso all’art. 30 che la Giunta regionale, al fine di assicurare il coordinamento delle iniziative e delle attività relative alla materia dei contratti pubblici, approva, previa informativa al Consiglio regionale, con proprie deliberazioni, linee guida per le stazioni appaltanti e capitolati relativi a specifiche tipologie di appalto, con l’indicazione dei parametri utili alla valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

L'assegnazione tramite appalti pubblici sarà adottata sia per le attività il cui prezzo risulta superiore alla soglia comunitaria di applicazione della normativa sugli appalti, sia per quelle il cui importo riconosciuto è inferiore (che sostanzialmente coincidono con le azioni di sistema non formative finanziate nella programmazione 2000-2006), tenendo presente il diverso grado di coerenza che le norme sugli appalti hanno a seconda dell'importo messo a gara, e l'esigenza di garantire in ogni caso i principi del Trattato in merito agli affidamenti di risorse pubbliche.

Per quanto riguarda i servizi di formazione di cui al precedente punto b), il POR FSE 2007-2013, approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 832 del 20/11/2007, prevede il ricorso agli appalti quale nuova modalità di assegnazione di finanziamenti, nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica, sulla base di quanto già esplicitamente previsto dal Piano di Indirizzo Generale Integrato, approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 93 del 20/09/2006 che nell'Azione b.6 dispone:

*“A fianco della ormai consolidata procedura di assegnazione di finanziamenti fondata sull'adozione di avvisi per "chiamata di progetti", la Regione intende attivare la procedura di appalto quale modalità di assegnazione di fondi pubblici per la realizzazione di interventi ritenendo questa modalità la migliore per il perseguimento del fabbisogno formativo che scaturirà dai meccanismi di concertazione territoriale e per l'attuazione degli obiettivi del PRS e dei Pasl. [...]*

*Più specificamente, l'assetto complessivo che si intende raggiungere per il 2010 vede un'articolazione delle modalità di finanziamento nella misura del 50% tramite gara, per il 25% attraverso i voucher e il restante 25% mediante avvisi per chiamata di progetti”.*

Sulla base della disposizione sopra citata è stata avviata un'analisi specifica delle modalità di affidamento di questa specifica tipologia di servizi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20 e 27 del Codice. L'analisi ha condotto all'elaborazione di una distinta procedura, delineata dal capo II del D.P.G.R. n. 30/R del 27/05/2008 dal titolo “Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)”.

La procedura prevede l'emanazione di un avviso mediante il quale i potenziali concorrenti sono informati dell'esistenza dell'appalto, delle sue caratteristiche principali e vengono invitati a manifestare il loro interesse.

Coloro che hanno manifestato interesse sono invitati alla gara mediante una apposita richiesta di offerta (lettera d'invito) nella quale si descrive lo svolgimento dell'appalto e alla quale sono allegati il capitolato speciale d'appalto e lo schema di dichiarazione in merito al possesso dei requisiti generali, tecnico-professionali ed economico-finanziari richiesti dall'avviso per la partecipazione all'appalto.

Successivamente alla ricezione delle offerte, si procede all'esame della documentazione presentata, alla valutazione dell'offerta tecnica, alla redazione della graduatoria e all'individuazione del concorrente

provvisoriamente aggiudicatario. Il soggetto individuato sarà quindi sottoposto a controllo in merito alle dichiarazioni rese in sede di gara al fine di giungere all'aggiudicazione definitiva.

Con decreto dirigenziale n. 5128 del 05/11/2008 sono stati approvati gli schemi di documenti riguardanti gli appalti in questione e, specificatamente, l'avviso, la lettera d'invito, il capitolato speciale d'appalto e la scheda di rilevazione.

Ai criteri di valutazione delle offerte è dedicato in maniera specifica l'articolo 9 dello schema di capitolato. La scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del Codice dei contratti); tale criterio risulta preferito in considerazione delle finalità e delle caratteristiche delle attività finanziate dal Fondo Sociale Europeo, della tipologia di destinatari delle azioni, nonché maggiormente idoneo a garantire i migliori risultati nella individuazione dei soggetti attuatori degli interventi e dei contenuti qualitativi dei progetti;

I criteri di valutazione qualitativa individuati nello schema di capitolato collegano direttamente la definizione dell'oggetto del contratto e il contenuto dell'offerta tecnica del concorrente.

I criteri individuati sono i seguenti:

1. coerenza del progetto didattico rispetto al conseguimento delle competenze previste dalla qualifica/specializzazione
2. caratteristiche e modalità delle prove di verifica in itinere e dei relativi strumenti in termini di coerenza con gli obiettivi di apprendimento previsti dal progetto didattico;
3. caratteristiche delle risorse professionali impegnate nella docenza, codocenza, testimonianza specialistica in termini di esperienza professionale e caratteristiche delle altre risorse professionali in termini di esperienza professionale e di consistenza dell'impegno nel progetto;
4. caratteristiche dei locali previsti per la formazione in aula/laboratorio, caratteristiche tecnologiche e quantità degli strumenti a disposizione dei partecipanti;
5. caratteristiche delle attività di stage, in termini di tipologie di attività previste e relativi servizi/strumenti di supporto alle stesse, caratteristiche delle aziende ospitanti;
6. caratteristiche dei servizi di supporto in termini di prossimità dei punti di erogazione degli stessi rispetto alle sedi di svolgimento delle attività formative e disponibilità temporale.

Il regime di specialità degli appalti di servizi esclusi ha fatto sì che sia stato ritenuto opportuno ponderare le risorse professionali che saranno impiegate nello svolgimento della prestazione. Tale caratteristica, attinente al profilo soggettivo del concorrente, avrebbe dovuto essere valutata in fase di ammissibilità; in questo caso, invece, è stato ritenuto che la qualificazione professionale rappresentasse maggiormente un elemento distintivo dell'offerta, suscettibile quindi di essere valutato autonomamente.

Un ruolo importante è inoltre giocato dalla normativa in tema di accreditamento e dai suoi riflessi sulla procedura di affidamento tramite appalto. A questo proposito la Regione Toscana ha stabilito che il requisito dell'accREDITAMENTO venga richiesto non come requisito per la partecipazione alla gara, ma soltanto per

l'effettiva prestazione dell'attività, e debba quindi essere posseduto dal concorrente risultato provvisoriamente aggiudicatario prima dell'adozione dell'atto di aggiudicazione definitiva.

### **3. Avvisi per il finanziamento di attività in concessione**

La selezione di progetti nell'ambito dei finanziamenti assegnati per attività in concessione segue tre step:

- a) verifica di ammissibilità alla selezione;
- b) istruttoria tecnica e definizione degli esiti della selezione;
- c) presentazione degli esiti della selezione.

Il secondo step, ovvero l'istruttoria tecnica, prevede l'assegnazione di punteggi in relazione a differenti aspetti progettuali, dando luogo a specifici criteri di selezione. Di seguito si propongono i criteri di selezione per le principali tipologie di interventi finanziabili con tale procedura nella programmazione 2007-2013.

#### **3.1. Formazione e work experience**

La Regione Toscana, con Decreto n. 760 del 24 febbraio 2010 (che integra i precedenti D.D. n. 5127/08 e n. 2438/07), ha approvato - ai sensi della L.R. 32/2002 art. 17 lett. a) e c) - lo schema tipo di avviso per la concessione di finanziamenti, al cui interno sono previsti alcuni macrocriteri di valutazione che vengono proposti per la selezione dei progetti formativi:

- Qualità e coerenza progettuale;
- Innovazione/risultati attesi;
- Soggetti coinvolti;
- Priorità.

Dati questi criteri generali si lascia facoltà agli Organismi intermedi e all'AdG di definire all'interno dei singoli avvisi eventuali sottocriteri, e relativi pesi, attraverso i quali definire maggiormente i macrocriteri. Tale scelta dipenderà da alcuni fattori, quali l'Asse sul quale il progetto prevede il finanziamento, le finalità previste nel bando, le tipologie formative, ecc.

Inoltre sarà compito degli Organismi intermedi, unicamente in relazione alle attività formative, assegnare punteggi relativi all'affidabilità generale dell'organismo formativo ed all'efficacia/efficienza dello stesso nell'implementazione delle attività formative.

Si ritiene che per le tipologie di azioni che prevedano a titolo esclusivo o prevalente attività di work experience/tirocinio formativo si possano utilizzare, come peraltro l'esperienza pregressa conferma, i medesimi macrocriteri valutativi.

### 3.1.1. *QUALITA' E COERENZA PROGETTUALE*

Il criterio intende verificare numerosi aspetti di forma e di sostanza della proposta, in particolare (a titolo esemplificativo):

- Chiarezza espositiva;
- Finalizzazione, ovvero coerenza e congruenza rispetto all'azione messa a bando;
- Chiarezza e coerenza dell'analisi di contesto, delle modalità di reperimento, dei requisiti, delle modalità di selezione del target, della fase di riconoscimento di crediti in entrata e nella verifica delle competenze acquisite in uscita;
- Coerenza interna;
- Sussidiarietà, ovvero integrazione con iniziative e/o fabbisogni formativi locali;
- Completezza ed univocità delle informazioni fornite;
- Congruenza dei contenuti didattici, delle risorse mobilitate e delle metodologie formative;
- Definizione degli obiettivi formativi e progettuali;
- Efficacia;
- Attenzione alla dimensione di genere nella descrizione di contesto, obiettivi, contenuto, metodologie;
- Coerenza e correttezza del piano finanziario.

Risulta evidente che il macrocriterio si propone di valutare gli aspetti sostanziali della proposta, ed è oggetto di delicate valutazioni all'atto di definirne l'articolazione interna. In merito all'elenco di criteri sopra esposto si reputa opportuno soffermarsi su alcuni aspetti e indicare alcune categorie di valutazione in cui i singoli sottocriteri sono raggruppabili:

- **Coerenza:** il macrocriterio si compone di due aspetti, ovvero la coerenza con le finalità del bando e la coerenza interna. Quest'ultimo aspetto, ovvero la coerenza interna, può, secondo le esigenze della programmazione, essere valutato, di volta in volta, o complessivamente (ovvero come coerenza complessiva di tutti gli aspetti progettuali, quali analisi del contesto, obiettivo progettuale, definizione dei destinatari, metodologie di reclutamento dell'utenza, metodi di selezione in ingresso, obiettivi, risorse umane e strumentali mobilitate, implementazione delle fasi progettuali e programma didattico, tipologia di azioni formative previste), oppure inserendo nella griglia di valutazione specifici sottocriteri che esplicitino alcuni aspetti della coerenza progettuale che si reputano maggiormente pregnanti (ad esempio: coerenza delle modalità di reperimento, dei requisiti, delle modalità di selezione del target; coerenza della fase di riconoscimento di crediti in entrata e nella verifica delle competenze acquisite in uscita, ecc.);
- **Chiarezza:** si propone di utilizzare una serie di criteri per verificare unicamente la chiarezza espositiva e l'univocità delle informazioni presenti nel formulario. Tale valutazione permette di verificare il grado di leggibilità della proposta;
- **Efficacia:** la valutazione dell'efficacia è un criterio che tipicamente afferisce alle valutazioni ex post, laddove si verifica la congruenza tra gli impatti attesi e gli impatti effettivi del progetto, non solo in



termini occupazionali. Nel presente contesto si propone, invece, una valutazione sulla credibilità degli impatti dichiarati dall'ente erogatore, verificata sugli elementi oggettivi riscontrabili nella proposta (quali dichiarazioni di soggetti sostenitori, di aziende disposte all'assunzione, curriculum vitae dei docenti, pubblicazioni degli stessi, analisi di placement di progetti simili, ecc.);

- Valutazione economica: l'analisi della congruenza di bilancio sarà verificata in relazione ai limiti massimi di spesa indicati dalla normativa regionale ed in relazione ad eventuali vincoli o indicazioni di economicità definiti dal bando. Questo aspetto non costituirà oggetto di valutazione nel caso dei progetti che adotteranno i costi unitari standard come sistema di rendicontazione (DGR 240 dell'11.04.2011).

Ognuno dei sottocriteri indicati non risulta vincolante, ma nel loro insieme vengono proposti come ipotesi interpretativa ed esemplificativa del macrocriterio di valutazione esaminato.

### 3.1.2. *INNOVAZIONE/RISULTATI ATTESI*

Il carattere innovativo del progetto può riferirsi ai seguenti ambiti: soggetti in partenariato, obiettivi formativi, profilo professionale, settore di riferimento, metodologie didattiche, articolazione progettuale, ecc. Ognuno di questi aspetti, che altrove vengono valutati per la loro coerenza, chiarezza ed efficacia, possono presentare elementi di innovatività ed essere quindi valutabili nell'ambito del macrocriterio in esame.

I risultati attesi vengono valutati in particolare in termini di inserimenti lavorativi, occupabilità/miglioramento dello status professionale e occupazionale, oltre che come sostenibilità in termini di durata ed autonomia dei percorsi attivati.

Inoltre in questo macrocriterio possono essere oggetto di valutazione i meccanismi di diffusione dei risultati e la trasferibilità dell'esperienza, che potrà sostanziarsi nella capacità del progetto di dimostrare il suo carattere peculiare, in grado da un lato di poter fungere da modello di buone pratiche, dall'altro di essere adatto ad essere applicato, nelle sue metodologie e nel suo percorso didattico, ad altri contesti.

### 3.1.3. *SOGGETTI COINVOLTI*

Il criterio intende verificare gli aspetti che valorizzano alcune caratteristiche del soggetto proponente e dei partner formali di progetto. Si sottolinea che i criteri qui definiti non intendono, come è ovvio, sovrapporsi ai criteri già verificati nella fase di accreditamento.

Alcuni elementi che possono definire il macrocriterio e puntualizzarne la verifica possono essere:

- attività svolte contigue all'ambito della stessa tipologia di intervento proposta o affine;
- quadro organizzativo del partenariato e rete di relazioni in termini di congruenza e valore aggiunto dei partner;
- adeguatezza delle risorse messe a disposizione per la realizzazione del progetto.

#### 3.1.4. *PRIORITA'*

Si intende valutare con il presente criterio la rispondenza del progetto alle priorità dell'Asse sul quale la proposta viene presentata e a quelle specificatamente indicate nel bando come elemento di valutazione. A titolo esemplificativo, si potranno prevedere punteggi assegnabili come priorità in relazione a settori produttivi, contesti territoriali, modalità formative, individualizzazione dell'attività, presenza di formazione a distanza, tipologia dei destinatari, particolari presenze di soggetti in partenariato, perseguimento del principio delle pari opportunità, ecc.

#### 3.1.5. *PREZZO OFFERTO*

Si precisa che la Regione Toscana ha avviato la sperimentazione e la messa a regime di un sistema di valutazione basato sull'offerta economicamente più vantaggiosa, in analogia a quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006 nel caso degli appalti pubblici. Questo ha comportato – ove ritenuto rilevante date le caratteristiche delle tipologie di interventi assoggettate ad avviso pubblico – che ai criteri di selezione sopra elencati sia stato aggiunto un criterio che prendesse in considerazione il costo della prestazione/servizio. Questo criterio non sarà applicato nel caso dei progetti che adotteranno i costi unitari standard come sistema di rendicontazione (DGR 240 dell'11.04.2011).

### 3.2. **Orientamento**

Per la selezione di progetti di orientamento si propongono i seguenti macrocriteri:

- Qualità e coerenza progettuale;
- Innovazione/trasferibilità;
- Soggetti coinvolti;
- Qualificazione ed esperienza del personale addetto al servizio;
- Priorità.

I criteri sono in parte sovrapponibili a quelli utilizzati per la valutazione ex ante dei progetti formativi.

Si lascia comunque ampia facoltà agli Organismi intermedi di definire all'interno dei singoli avvisi eventuali sottocriteri, e relativi pesi, attraverso i quali definire maggiormente i macrocriteri. Tale scelta dipenderà da alcuni fattori, quali l'Asse sul quale il progetto prevede il finanziamento, le finalità previste nel bando, ecc.

Di seguito si articolano, a titolo esemplificativo, i cinque macrocriteri proposti come strumenti per la selezione dei progetti di orientamento.

#### 3.2.1. *QUALITA' E COERENZA PROGETTUALE*

Il criterio intende verificare numerosi aspetti di forma e di sostanza della proposta, in particolare:

- Finalizzazione, ovvero coerenza e congruenza rispetto all'azione messa a bando;

- Chiarezza e coerenza dell'analisi di contesto;
- Chiarezza e coerenza delle modalità di sensibilizzazione, dei requisiti, delle modalità di selezione del target;
- Chiarezza espositiva;
- Completezza ed univocità delle informazioni fornite;
- Coerenza interna;
- Definizione degli obiettivi progettuali;
- Efficacia;
- Coerenza e correttezza del piano finanziario.

Risulta evidente che il macrocriterio si propone di valutare gli aspetti sostanziali della proposta, ed è oggetto di delicate valutazioni all'atto di definirne l'articolazione interna. In merito all'elenco di criteri sopra esposto si reputa opportuno soffermarsi su alcuni aspetti e indicare alcune categorie di valutazione in cui i singoli sottocriteri sono raggruppabili:

- **Coerenza:** il macrocriterio si compone di due aspetti, ovvero la coerenza con le finalità del bando e la coerenza interna. Quest'ultimo aspetto, ovvero la coerenza interna, si propone di verificare la coerenza delle singole fasi progettuali tra di loro;
- **Chiarezza:** si propone di utilizzare una serie di criteri per verificare la chiarezza espositiva e l'univocità delle informazioni presenti nel formulario. Tale valutazione permette di verificare il grado di leggibilità della proposta;
- **Efficacia:** la valutazione dell'efficacia è un criterio che tipicamente afferisce alle valutazioni ex post, laddove si verifica la congruenza tra gli impatti attesi e gli impatti effettivi del progetto, non solo in termini occupazionali. Nel presente contesto si propone, invece, una valutazione sulla credibilità degli impatti dichiarati dall'ente erogatore, verificata sugli elementi oggettivi riscontrabili nella proposta;
- **Valutazione economica:** l'analisi della congruenza di bilancio sarà verificata in relazione ai limiti massimi di spesa indicati dalla normativa regionale e/o in relazione ad eventuali vincoli o indicazioni di economicità definiti dal bando.

### 3.2.2. *INNOVAZIONE/TRASFERIBILITA'*

Il carattere innovativo del progetto può riferirsi ai seguenti ambiti: soggetti in partenariato, obiettivi progettuali, settore di riferimento, metodologie operative, organizzazione progettuale, ecc. Ognuno di questi aspetti, che altrove vengono valutati per la loro coerenza, chiarezza ed efficacia, possono presentare elementi di innovatività ed essere quindi valutabili nell'ambito del macrocriterio in esame.

Inoltre possono essere oggetto di valutazione i meccanismi di diffusione dei risultati e la trasferibilità, che potrà sostanziarsi nella capacità del progetto di dimostrare il suo carattere peculiare, in grado da un lato di poter fungere da modello di buone pratiche, dall'altro di essere adatto ad essere applicato, nelle sue metodologie e nel suo percorso didattico, ad altri contesti.

### 3.2.3. *SOGGETTI COINVOLTI*

Il criterio intende verificare gli aspetti che valorizzano alcune caratteristiche del soggetto proponente e dei partner formali di progetto. Si sottolinea che i criteri qui definiti non intendono, come è ovvio, sovrapporsi ai criteri già verificati nella fase di accreditamento.

Alcuni elementi che possono definire il macrocriterio e puntualizzarne la verifica possono essere:

- attività svolte contigue all'ambito della stessa tipologia di offerta proposta o affine;
- quadro organizzativo del partenariato e rete di relazioni in termini di congruenza e valore aggiunto dei partner.

### 3.2.4. *QUALIFICAZIONE ED ESPERIENZA DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO*

Il criterio si propone una valutazione dei curricula degli operatori preposti allo svolgimento delle attività di orientamento, onde verificarne la professionalità in coerenza con l'attività svolta.

### 3.2.5. *PRIORITA'*

Si intende valutare con il presente criterio la rispondenza del progetto alle priorità dell'Asse sul quale la proposta viene presentata e a quelle specificatamente indicate nel bando come elemento di valutazione, con particolare attenzione alla dimensione di genere.

## **4. Avvisi per l'assegnazione di contributi**

### **4.1. Incentivi**

Un sistema di valutazione a parte viene definito per gli interventi volti a fornire incentivi alle persone per la formazione ed alle imprese per l'assunzione.

#### *4.1.1. Incentivi alle persone per la formazione*

Si propongono tre macrocriteri di valutazione:

- qualità del percorso formativo: le caratteristiche dell'ente proponente e la congruità del personale coinvolto, la coerenza del percorso didattico e del monte orario previsto, il costo dell'intervento, ecc. L'applicabilità di tale macrocriterio può dipendere dall'esistenza o meno di un catalogo di offerta formativa dal quale i richiedenti il voucher possono/devono selezionare l'offerta formativa sulla quale il voucher stesso viene richiesto;
- coerenza progettuale: coerenza dell'intervento con l'esperienza professionale e culturale e con le motivazioni del richiedente;
- punteggi di priorità: condizioni oggettive del singolo richiedente (che verranno valutate in relazione alle finalità dell'azione). Tali caratteristiche oggettive, a titolo esemplare e in coerenza con l'attività

pregressa svolta in Toscana, possono essere: titolo di studio e votazione ottenuta; età; condizione professionale; genere; dimensioni dell'azienda (se pertinente); aver in passato partecipato ad altri corsi di formazione finanziata; reddito dichiarato; ecc.

#### 4.1.2. *Incentivi alle imprese per l'occupazione*

Si propone, per la selezione di interventi volti ad incentivare le imprese ai fini di creare occupazione, che la selezione possa vertere su elementi di priorità relativi sia all'azienda che ai destinatari. A titolo esemplare si indicano alcuni di questi possibili elementi prioritari:

- o azienda: partecipazione in passato ad iniziative assimilabili, esistenza di un accordo sindacale finalizzato all'assunzione, dimensione dell'azienda, tipologia contrattuale prevista, ecc.;
- o destinatario: genere, categorie svantaggiate, età, iscrizione al CPI, durata del periodo di disoccupazione, titolo di studio, ecc.

#### **4.2. Accompagnamento (servizi alle persone / servizi alle imprese)**

Similarmente alle azioni già descritte, anche per le azioni di accompagnamento (sia che vengano rivolte alle persone che alle imprese) l'attività pregressa conferma l'utilizzo dei quattro macrocriteri già descritti in ambito formativo, ovviamente modulandone poi la suddivisione in sottocriteri in coerenza con l'attività prevista, e pesando di norma maggiormente aspetti quali le risorse umane mobilitate, la finalizzazione, il partenariato, la coerenza del target di riferimento.

Fanno eccezione i bandi rivolti alle donne per la conciliazione dei tempi di lavoro con le esigenze familiari e di cura. In questi casi si propone di utilizzare criteri concernenti le caratteristiche personali della destinataria del servizio, ed in particolare la situazione familiare, la situazione lavorativa, la situazione economica.

Si propone anche che nel caso in cui l'intervento faccia riferimento a categorie del disagio sociale possano essere definite alcune priorità (premiandone la presenza nell'offerta progettuale), quali: meritorietà per i progetti che si rivolgono a categorie di particolare svantaggio; grado di adozione di metodologie basate su percorsi integrati e/o personalizzati; grado di coinvolgimento attivo dei soggetti svantaggiati; ecc.

Rimane inteso che, data la particolarità degli interventi, di volta in volta può risultare necessario nella valutazione considerare elementi di valutazione diversi da quelli qui elencati.

### **5. Affidamento incarichi**

Per quanto riguarda la selezione di personale cui affidare incarichi (operatori della formazione e dei servizi per l'impiego, consulenti per servizi specialistici, ecc.), tramite una delle tipologie contrattuali consentite dalle norme vigenti, si propone un unico macrocriterio di valutazione, finalizzato a valutare la congruenza tra le specifiche capacità professionali e competenze acquisite da parte del soggetto (caratteristiche professionali

e numero di anni di esperienza professionale nel settore richiesto, titolo di studio e votazione ottenuta, ecc.) con quelle richieste nell'avviso di selezione.

Relativamente alle procedure di affidamento, occorre che le pubbliche amministrazioni conformino il proprio operato a quanto disposto dall'art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/01, come novellato dall'art. 46 del D.L. n. 112/08 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/08, pena l'insorgere di un profilo specifico di responsabilità amministrativa per l'organo che abbia autorizzato l'incarico.

In particolare, i seguenti elementi acquistano la forza di presupposti di legittimità per il conferimento dell'incarico:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

La normativa prevede specifici casi di esenzione dal rispetto del requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.